

## **Piattaforme digitali e tradizione costituzionale della libertà di parola. Appunti su disinformazione e *fact-checking***

CARLO MAGNANI\*

---

**Keywords:** Piattaforme sociali; art. 21 Cost.; libertà di parola; disinformazione.

---

**Sommario:** 1. La nuova sfera pubblica e le piattaforme sociali. – 2. Il controllo dei contenuti nell’Ue: la disinformazione. – 3. Disinformazione, contratto di servizio, *fact-checking*. – 4. Verso un nuovo diritto costituzionale alla libertà di parola?

**Data della pubblicazione sul sito:** 19 maggio 2026

### **Suggerimento di citazione**

C. MAGNANI, *Piattaforme digitali e tradizione costituzionale della libertà di parola. Appunti su disinformazione e fact-checking*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2026. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Ricercatore in Diritto amministrativo e pubblico nell’Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Indirizzo mail: [carlo.magnani@uniurb.it](mailto:carlo.magnani@uniurb.it).



## 1. La nuova sfera pubblica e le piattaforme sociali

La cronaca riporta talora casi, che ottengono particolare risalto specialmente se concernono questioni direttamente politiche, in cui alcuni contenuti vengono rimossi o diffusi con modalità restrittive da parte delle piattaforme digitali<sup>1</sup>. Le note che seguono vogliono, brevemente, ricostruire le coordinate giuridiche essenziali entro le quali può essere letto oggi l'art. 21 della Costituzione nel contesto problematico del contrasto alla disinformazione attraverso l'impiego della verifica dei fatti (c.d. *fact-checking*).

Lo statuto giuridico delle piattaforme sociali costituisce una questione ampiamente trattata dalla dottrina senza che si sia però giunti ad una definizione unitaria<sup>2</sup>. Dal punto di vista costituzionale l'attività delle piattaforme si configura primariamente all'interno dell'articolo 41 Costituzione come attività di impresa<sup>3</sup>. Tale attività aziendale incontra anche la libertà di espressione, quindi l'articolo 21 Cost., ma tale intersezione costituisce pur sempre un elemento secondario dell'attività delle grandi compagnie del digitale, le quali sono concentrate soprattutto sull'offerta di servizi e sulla relativa gestione dei tanti dati che ne ricavano. Infatti, oltre a quella che è stata definita *infosfera*, cioè la parte del web ove circolano opinioni, informazioni e contenuti vari di intrattenimento, esiste una *docusfera* (dati scritti) che rappresenta invece la base più ampia di una piramide di

---

<sup>1</sup> Si cita come caso recente, con ampia risonanza mediatica, quanto è occorso ad Alessandro Barbero durante la campagna referendaria per la conferma della legge costituzionale di revisione del Titolo IV della parte Seconda della Costituzione, quando il gruppo Meta ha contrassegnato, sui suoi canali digitali, il video dello storico con la dicitura di "disinformazione". Si veda, *Referendum, Meta oscura il video di Barbero. La replica dello storico: "I fatti parlano da sé"*, in *La Repubblica*, 23 gennaio 2026.

<sup>2</sup> La letteratura è ormai copiosa, si indica solo: M. BASSINI, *Lo statuto costituzionale dei social network: nuovi attori e servizi pubblici?*, in G. FERRI (a cura di), *Diritto costituzionale e nuove tecnologie*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 47 ss.; M.R. ALLEGRI, *Ubi Social, Ibi Ius: fondamenti costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider*, FrancoAngeli, Milano, 2018; R. NIRO, *Piattaforme digitali e libertà di espressione fra autoregolamentazione e coregolazione: note ri-costruttive*, in *Osservatorio sulle fonti*, 3, 2021, p. 1378 ss.; P. PASSAGLIA, D. POLETTI (a cura di), *Nodi virtuali legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa University Press, Pisa, 2017, pp. 325-336; F. DONATI, *Internet (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, pp. 535-539; P. PASSAGLIA, *Le formazioni sociali e Internet*, in T.E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti di libertà in Internet*, Mondadori, Milano, 2017, p. 50 ss.

<sup>3</sup> O. GRANDINETTI, *Le piattaforme digitali come "poteri privati" e la censura online*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2022, vede le piattaforme come soggetti privati operanti nell'ambito della libertà economica, privi di ogni profilo editoriale.

cui l'ambiente dell'informazione è sì la parte visibile ma anche quella minore<sup>4</sup>. La complessa fenomenologia della comunicazione e dell'informazione in rete va chiaramente a ricadere “sulle spalle” dell'articolo 21 della Costituzione: pensato in un contesto ben diverso dall'oggi. Non a caso, per regolare il vasto universo di internet entro la disciplina costituzionale, in passato è stato autorevolmente proposto un articolo 21-*bis*<sup>5</sup> Cost. che indicasse proprio alcuni principi relativi alle libertà in rete.

La disciplina costituzionale è idonea per rispondere a tali sfide? La risposta a tale domanda ha una portata che va oltre i profili di adeguatezza tecnologica delle norme, per investire le radici del costituzionalismo: infatti, nell'articolo 21 della Costituzione si rispecchia quel minimo comune denominatore che va a costituire *la tradizione del costituzionalismo moderno* in materia di libertà di parola. Muovendo da una concezione generale che vede la libertà di espressione (e di informazione) come libertà individuale quanto più da proteggere da ingerenze pubbliche<sup>6</sup>, si è strutturato un modello costituzionale basato su tre pilastri essenziali: il divieto di controlli preventivi sui contenuti diffusi in pubblico, la riserva di legge per fissare i limiti e le misure repressive a tutela di altri beni giuridici, la riserva di giurisdizione per l'accertamento di eventuali illeciti<sup>7</sup>.

Il tempo che viviamo, quello della globalizzazione economica su cui si è innestata – agendo al contempo sia come effetto che come causa – la innovazione digitale<sup>8</sup>, ha però trasformato prepotentemente le condizioni materiali di esercizio della libertà di parola. Il quesito di fondo che la scienza giuridica è chiamata ad affrontare è se la nuova sfera pubblica digitale possa essere ancora disciplinata efficacemente dalla tradizione del costituzionalismo occidentale. Il figurino costituzionale della libertà di informazione, cioè la “pietra angolare” del sistema

<sup>4</sup> M. FERRARIS, *Documanità*, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 22 ss.

<sup>5</sup> Il 29 novembre 2010, nel corso della edizione italiana dell'Internet Governance Forum, Stefano Rodotà propose di introdurre in Costituzione un art. 21-*bis* contenente il diritto di accesso a Internet.

<sup>6</sup> Tra gli altri, C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958; G. BOGNETTI, *La problematica della libertà costituzionale d'espressione*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2007; nonché G.E. VIGEVANI, *Informazione e potere*, in *Enciclopedia del diritto*, I Tematici, V, Giuffrè, Milano, 2023.

<sup>7</sup> G.E. VIGEVANI, *Piattaforme digitali private, potere pubblico e libertà di espressione*, in *Diritto costituzionale*, 1, 2023.

<sup>8</sup> F. BALAGUER CALLEJON, *La costituzione dell'algoritmo*, Le Monnier Università, Firenze, 2023; T.E. FROSINI, *Liberté, égalité, internet*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023. G. ZICCARDI, *Diritti digitali*, Raffaello Cortina, Milano, 2022, p. 45 ss. Sulla evoluzione del panorama digitale, dall'avvento dell'algoritmo ai nuovi modelli di decisione tramite AI, si veda, O. POLLICINO, *Regolazione e innovazione tecnologica nell'ordinamento della rete*, in *Rivista AIC*, 3, 2025.

democratico (Corte cost., sent. 84/1969), così come risulta dall'art. 21 Cost. e dalla copiosa giurisprudenza costituzionale, è ancora riconoscibile nell'evoluzione del sistema dei mezzi di comunicazione di massa?

L'evoluzione del sistema delle comunicazioni di massa vede una consolidata centralità delle grandi piattaforme (motori di ricerca, fornitori di servizi, social media), andando a istituire quella che è stata battezzata come la nuova sfera pubblica "piattaformizzata"<sup>9</sup>. L'apparato dei mass media novecenteschi è ormai in crisi. Ma la nuova sfera pubblica digitale ha una struttura profondamente diversa da quella che abbiamo conosciuto fino ad ora. Il diritto dell'informazione del Novecento si è costituito sul rapporto a due tra autorità pubblica e libertà dei privati (anche imprenditori, prima della stampa e poi dell'etere), con lo strumento della legge a fungere da mediatore sotto l'ombrello dei principi costituzionali sulla libertà di parola. Il pubblico, destinatario dei contenuti, era relegato a un ruolo sostanzialmente passivo, individuato come portatore di un interesse generale (Corte cost., sent. 105/1972) alla informazione corretta e imparziale, evolutosi poi per via di interpretazione costituzionale in un diritto all'informazione dai contorni astratti ma saldamente riconducibile al pluralismo informativo (Corte cost., sent. 112/1993)<sup>10</sup>. La tutela del libero mercato e quella del pluralismo si intersecavano nella legislazione *antitrust*, con minimi interventi sul profilo dei contenuti relegati soprattutto alle comunicazioni commerciali o allo svolgimento delle campagne elettorali.

La nuova libertà di parola nella sfera pubblica digitale si basa invece su un rapporto che non è più duale, come ha ben spiegato l'ormai classico studio di Balkin<sup>11</sup>, ma che assume la forma di un triangolo, dove accanto agli Stati e alla società civile compaiono le compagnie che gestiscono i nuovi servizi digitali. Gli organismi pubblici (nazionali e sovranazionali) regolano i rapporti con i media tradizionali e con la società civile secondo i canoni dell'*old-school speech regulation*; mentre la relazione con i grandi padroni della rete – veri e propri nuovi poteri<sup>12</sup> – è ispirata a modelli di cooperazione o di cooptazione secondo il *new-school speech regulation*: nel quale la verticalità del primo approccio lascia il posto a pratiche orizzontali di influenza reciproca. A loro volta, inoltre, i titolari delle infrastrutture di internet si relazionano con i privati e con i media secondo linee gerarchiche ispirate a una *governance* privata e contrattuale. Il triangolo del nuovo discorso pubblico assume così una forma rovesciata, dove nel vertice in basso stanno le

---

<sup>9</sup> M. MONTI, *Regolazione del discorso pubblico online e processi costituzionali di integrazione. Una comparazione Ue Usa*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2025.

<sup>10</sup> Si veda, A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 346 ss.

<sup>11</sup> J.M. BALKIN, *Free Speech Is a Triangle*, in *Columbia Law Review*, 118(7), 2018.

<sup>12</sup> M.R. FERRARESE, *Poteri nuovi. Privati, penetranti, opachi*, il Mulino, Bologna, 2022.

organizzazioni civili (i cittadini singoli o associati) che vengono “governate” da due centri posti in alto – spesso connessi tra loro –, cioè lo Stato regolatore dei media tradizionali, da un lato, e le compagnie del *web*, dall’altro lato.

Il ruolo che spetta alle piattaforme digitali – le cosiddette *Big Tech* o “baroni del digitale”<sup>13</sup> – è del tutto inedito per dei soggetti privati. Non sono editori, non hanno dunque né responsabilità e né potere editoriale, ma si limitano a ospitare contributi di vario genere postati dagli utenti, informativi ma anche di intrattenimento personale, gestendo i quali si trovano ad amministrare dati e a rappresentare ormai un segmento fondamentale della infrastruttura della opinione pubblica. La loro natura giuridica, tuttavia, resta un ibrido, un rebus in cerca di soluzione. La stessa giurisprudenza nazionale, quando è stata chiamata a dirimere conflitti – vertenti sulla libertà di manifestazione del pensiero a causa di rimozione di contenuti o di oscuramento di profili – ha mostrato orientamenti distinti, raggruppabili sommariamente in una concezione (minoritaria) pubblicistica (l’art. 21 Cost. prevale sulle clausole contrattuali) (Trib. Roma, sez. spec. imprese, ord. 12 dicembre 2019), e, una privatistica (utente e piattaforma sono legati da clausole contrattuali che consentono recesso per inadempimento dell’utente) (Trib. Siena, sez. un. civ., ord. 19 gennaio 2020; Trib. Trieste, sez. civ., ord. 27 novembre 2020; Trib. Varese, sez. I civ., ord. 2 agosto 2022; Trib. Milano, 19 luglio 2021).

## 2. Il controllo dei contenuti nell’Ue: la disinformazione

Le difficoltà di inquadramento costituzionale sono molteplici. Il fenomeno è transnazionale, globale, tecnicamente sofisticato, in perenne evoluzione, mescola materia e virtuale, insomma ha tutte le caratteristiche per poter sfuggire a qualunque tipizzazione normativa statale: si è persino adombrato che la rete sia portatrice di un proprio codice regolativo interno, dotata addirittura di una autonoma *lex digitalis*<sup>14</sup>. Le fonti che disciplinano il fenomeno sono ormai essenzialmente sovranazionali. La libertà di informazione *online*, come libertà informatica<sup>15</sup>, risulta attratta entro la competenza dell’Unione europea, anche in assenza di specifiche disposizioni dei Trattati sulle materie di competenza, in virtù della capacità espansiva del diritto europeo che funzionalizza la regolazione verso *ulteriori* obiettivi di “integrazione”<sup>16</sup>. La disciplina del mercato unico, con finalità di integrazione e omogeneità, diventa così il principio giuridico cardine che guida la Ue nella regolazione di vari profili essenziali del diritto fondamentale alla libertà

<sup>13</sup> M. BETZU, *I baroni del digitale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

<sup>14</sup> L. LESSIG, *Code*, Basic Books, New York, 1999.

<sup>15</sup> T.E. FROSINI, *La libertà informatica e i suoi nemici*, in F. CARDARELLI, T. E. FROSINI, E. POILLOT, G. RESTA, S. SICA, A. ZOPPINI (a cura di), *Il valore del dissenso. Riflessioni con Vincenzo Zeno-Zencovich*, Vol. II, Roma Tre Press, Roma, 2026, p. 926 ss.

<sup>16</sup> R. MASTROIANNI, *I nuovi confini della libertà di informazione*, in *Rivista AIC*, 3, 2025.

di parola<sup>17</sup>: perché tra i servizi digitali offerti dalle piattaforme non ricadono solo quelli commerciali ma anche quelli che consentono di partecipare alla sfera pubblica digitale. A partire dal 2016 la Commissione europea ha inaugurato un decennio di interventismo digitale per tutelare i principali diritti fondamentali coinvolti (ad esempio il diritto alla protezione dati personali, con il Regolamento Ue 2016/679). Tale ambizioso programma politico-istituzionale, che in dottrina è stato letto attraverso le nuove categorie di “sovranità digitale”<sup>18</sup> e di “costituzionalismo digitale”<sup>19</sup>, si è strutturato anche su una regolazione più intensa del discorso pubblico online, per correggere vari fenomeni presenti nell’*infosfera* (discorsi d’odio, *fake news*, ingerenze estere) giudicati quali fattori di rischio per beni giuridici pubblici (soprattutto per il processo democratico) e privati.

Il contrasto alla disinformazione è uno dei cardini di tale strategia di regolazione della sfera pubblica del *web*, che per essere attuata richiede la collaborazione attiva delle grandi piattaforme di internet con le istituzioni pubbliche. Si tratta di una inedita forma di concorso tra autorità e soggetti privati che può essere compresa solo entro la struttura del *new-school speech regulation*. Emergono tuttavia alcuni elementi di distinzione rispetto alla tradizionale regolazione della libertà di parola. In primo luogo, il controllo dei contenuti assume un carattere più esteso (venendo ampliate le categorie di discorsi da monitorare), poi, da strumento straordinario diventa invece prassi normale. In secondo luogo, i soggetti incaricati di tale attività di moderazione risultano essere i gestori dei mezzi, i quali, presentano due profili altrettanto inusuali: sono imprese private (estere), e, non hanno alcuna responsabilità editoriale sui contenuti diffusi. In terzo luogo, il profilo istituzionale preponderante nella co-regolazione è riservato nel diritto europeo alla Commissione, organo esecutivo-normativo di indirizzo: con riflessi anche sul sistema delle fonti impiegate.

La definizione stessa di disinformazione (“*verifiably false or misleading information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm’ which is understood to be ‘threats to democratic political and policymaking processes as well as public goods such as the protection of EU citizens’ health, the environment or security’*”) risiede in

---

<sup>17</sup> F. DONATI, *L’Unione europea, la libertà dei media e la tutela dello Stato di diritto: una riflessione sull’European Media Freedom Act*, in F. CARDARELLI, T. E. FROSINI, E. POILLOT, G. RESTA, S. SICA, A. ZOPPINI (a cura di), *Il valore del dissenso*, cit., p. 914 ss.

<sup>18</sup> Tra gli altri, G. FINOCCHIARO, *La sovranità digitale*, in *Diritto pubblico*, 3, 2022.

<sup>19</sup> G. DE GREGORIO, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022; E. CELESTE, *Digital constitutionalism: a new systematic theorisation*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 33, 2019, pp. 76-99.

una Comunicazione della Commissione, quindi in un atto di *soft law*<sup>20</sup>. Il Codice di pratiche contro la disinformazione scaturito nel 2018 era basato sulla adesione volontaria delle *Big Tech*, le quali hanno così avviato, secondo il modello di *auto-regolazione*, la moderazione dei contenuti tenendo conto delle indicazioni contenute nei Codici concordati (su *hate speech* e *fake news*, in breve) con la Commissione europea. Tali attività sono state svolte di fatto in carenza del principio di legalità<sup>21</sup>. Almeno sino alla adozione del *Digital Services Act* (DSA) (Regol. Ue 2022/2065), il quale – legittimando l'intervento sulla base dell'art. 114 del Tfu, relativo quindi alle condizioni per il mercato unico dei servizi – ha definito con forza di legge le pratiche di moderazione dei contenuti. L'art. 3, lett. t), infatti, precisa che per moderazione dei contenuti si devono intendere “le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare *contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali*, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'*account* di un destinatario del servizio”. Se il DSA risulta assai dettagliato nell'indicare le procedure, anche a tutela dell'utente, attraverso le quali le piattaforme possono esercitare tali prerogative – con obblighi di diligenza e trasparenza, nonché di comunicazione e di risposta per eventuali reclami – restano delle problematiche aperte di legalità sostanziale. Infatti, mentre i contenuti illegali sono definiti dal DSA – rimandando a qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro (art 3, lett. b) – resta fuori la disinformazione che occupa quella zona grigia di contenuti potenzialmente *dannosi* ma non *illeciti*, sia secondo le legislazioni statali che per il diritto europeo. Il DSA non fornisce neppure una definizione di disinformazione rimandando l'interprete all'atto di *soft-law* e al

---

<sup>20</sup> Commissione europea, COM/2018/236, *Tackling online disinformation: a European Approach*, par. 2.1. Si veda, per l'analisi delle politiche del diritto europee in comparazione con quelle statunitensi, O. POLLICINO, *I codici di condotta tra self-regulation e hard law: esiste davvero una terza via per la regolazione digitale? Il caso della strategia europea contro la disinformazione online*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 2022.

<sup>21</sup> E. BIRRI, *Contrasto alla disinformazione, Digital Services Act e attività di private enforcement: fondamento, contenuti e limiti degli obblighi di compliance e dei poteri di autonormazione degli operatori*, in *Medialaws*, 2, 2023. Si veda anche G. DE MINICO, *Le fonti al tempo di Intenet: un personaggio in cerca d'autore*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2022.

Codice di contrasto. Di questa discrasia ha mostrato consapevolezza quella dottrina che, per maggiore chiarezza e incisività nel contrasto del fenomeno, auspica una equiparazione tra disinformazione e contenuto illegale<sup>22</sup>: equiparazione, a nostro parere, alquanto complicata da configurare nella tradizione costituzionale moderna della libertà d’espressione.

### 3. Disinformazione, contratto di servizio, *fact-checking*

Le piattaforme, quindi, nella moderazione dei contenuti possono intervenire ai sensi del DSA sui contenuti illeciti, la cui fattispecie è definita; mentre per la disinformazione – che nel testo del DSA è citata solo nei Considerando come fattore di “rischio” – le fonti sostanziali restano la Comunicazione della Commissione europea e il Codice di contrasto rafforzato del 2022, incluso nel DSA dal 2025 come strumento integrativo. L’art. 3 del DSA, sopra visto, legittima però la moderazione dei contenuti anche su quelle informazioni (non illegali) che violano le condizioni generali di contratto, i cosiddetti *Terms of service*. Inoltre, il DSA impone alle piattaforme di vigilare sui rischi sistemici che possano ledere taluni interessi pubblici (art. 34) e di attenuarli con “misure ragionevoli, proporzionate ed efficaci” (art. 35). Tali azioni riguardano non solo i contenuti illegali ma anche quelli non illeciti, come la disinformazione. Lo strumento giuridico impiegato dalle piattaforme per adempiere l’attività di controllo dei contenuti per le finalità generali imposte dal diritto europeo diventa allora *necessariamente* il contratto di servizio, per il tramite delle condizioni generali accettate dall’utente. Dall’art. 21 Cost. si transita verso l’art. 41 Cost. Si realizza il modello della *co-regolamentazione*, nel quale l’autorità pubblica si avvale della cooperazione attiva di soggetti privati – responsabilizzati anche tramite sanzioni – che diventano gli esecutori-interpreti di regole pubbliche mediante strumenti di diritto privato.

La contrattualizzazione della libertà di espressione, come effetto diretto della co-regolamentazione, si pone in potenziale contrasto con l’efficacia cogente delle norme e dei principi costituzionali (*Drittwirkung*): è proprio l’attività di *content moderation* a configurare una “censura privata” di fatto<sup>23</sup>. Secondo autorevole dottrina<sup>24</sup>, il sistema di moderazione dei contenuti del diritto europeo, filtrato dalle

---

<sup>22</sup> S. SASSI, *Disinformazione contro costituzionalismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 101 ss.

<sup>23</sup> M. MONTI, *Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d’espressione e i nuovi censori dell’agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2019.

<sup>24</sup> U. RUFFOLO, *Piattaforme e content moderation: “censura privata” o soft law governabile dall’autonomia negoziale (contrattuale, autodisciplinare, coregolamentare)? L’efficacia “orizzontale” di precetti costituzionali quali l’art. 21 ed il limite dell’ordine*

clausole contrattuali, non confligge con l'efficacia orizzontale dell'art. 21 Cost. nei rapporti tra privati: ed è pertanto da escludere che l'azione di controllo e inibizione dei contenuti possa configurarsi come "censura" per l'ordinamento repubblicano. A tale esito si perviene mediante due osservazioni. In primo luogo, "pur ferma restando la libertà ed il diritto 'di parola'"<sup>25</sup>, tutte le forme di espressione diverse dalla "stampa" – per la quale ex art. 21 Cost., comma 2, è vietata qualsiasi censura o autorizzazione – quali ad esempio i contributi sui social media, risultano passibili di interventi preventivi anche di blocco. Inoltre, in secondo luogo, azioni di rimozione o di rifiuto di contenuti da parte delle piattaforme non pongono in questione "direttamente" la libertà d'espressione, bensì il rispetto di obblighi contrattuali scaturenti dal negozio giuridico concluso tra utente e piattaforma. E lo spazio della Costituzione, come garanzia contro arbitrarie decisioni di poteri privati che operano in quanto imprese, quale sarebbe? La Costituzione recupera efficacia limitatamente alla fattispecie in questione, che non è la libertà di parola, ma il sinallagma contrattuale tra gestore social e utente; quindi, le clausole contrattuali dovranno essere conformi all'ordinamento nel suo complesso, ad esempio perseguendo "interessi meritevoli di tutela" non contrari all'ordine pubblico o alla legge (artt. 1322, 1341 c.c.), e la Costituzione (artt. 2, 3, 21, 41) troverà applicazione come parametro indiretto per valutare e bilanciare la validità degli atti di autonomia privata. Il rimedio giurisdizionale si configura pertanto come unico provvedimento azionabile dal cittadino che ritenesse di avere subito una azione di "censura" (*rectius*: moderazione dei contenuti) illecita.

La regolazione europea indica alle piattaforme l'obiettivo generale della attenuazione dei rischi sistemici che derivano dalla circolazione di contenuti non illegali ma dannosi, senza però obbligare a scegliere un preciso metodo di moderazione dei contenuti. Tale funzione è chiaramente una attività interpretativa complessa e necessariamente condizionata dalle opinioni soggettive di chi è chiamato a valutare. Nella esperienza dei social media si sono andate stratificando due modalità di esercizio dell'attività di moderazione: una, maggioritaria, è quella del controllo dei contenuti da verificare tramite il cosiddetto *fact-checking* auto-organizzato dalle piattaforme o tramite l'ausilio di terze parti indipendenti; l'altra, minoritaria, è quella del confronto tra gli utenti attraverso note di rettifica, le cosiddette *community-notes*. Il Codice di contrasto alla disinformazione del 2022, parte integrante del DSA, prevede una adesione volontaria delle piattaforme al "controllo dei fatti", che può essere svolto anche per il tramite di "terze parti indipendenti". Una sorta di appalto a soggetti terzi (anche questi privati) accreditati presso organismi associativi sovranazionali specializzati nella *content*

---

*pubblico (e della "meritevolezza" dell'interesse contrattuale)*, in C. PINELLI, U. RUFFOLO, *I diritti nelle piattaforme*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 43 ss.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 50.

*moderation*. Non si tratta tuttavia dell'unico modo sviluppato dalle piattaforme per co-regolare il proprio ambiente digitale. Infatti, il *social* Twitter, già prima che fosse acquistato dal magnate Musk e ridenominato X, aveva avviato il cosiddetto sistema delle “*community notes*”, che prevede rettifiche e risposte pubblicate dagli utenti a cui la piattaforma dà risalto: vari studi dimostrano l'efficacia di tale approccio e un maggior tasso di pluralismo<sup>26</sup>. Del resto, il sistema del *fact-checking* sembra entrato in crisi dopo le dichiarazioni del Ceo di Meta, inviate al Congresso Usa, nelle quali ha riconosciuto di aver assecondato le raccomandazioni governative per la vigilanza sui contenuti (non solo informazioni, ma anche satira) concernenti il Covid-19<sup>27</sup>: nel gennaio del 2025 le piattaforme di Meta hanno soppresso il *fact-checking* negli Stati Uniti. Nell'Unione europea una politica aziendale di tale impronta sarebbe in astratto lecita, il *social* X ne è tuttora privo avendo optato per le note della comunità. E anche il contenzioso che la Commissione europea ha aperto con il suddetto *social*, in sede di valutazione della congruità delle misure adottate per il contrasto alla disinformazione, non contesta la carenza del *fact-checking* (automatizzato o in delega a terze parti) bensì il ruolo della “spunta blu” e la trasparenza su pubblicità e dati per i ricercatori<sup>28</sup>.

#### 4. Verso un nuovo diritto costituzionale alla libertà di parola?

Alla base della specialità europea del diritto alla libertà d'espressione online vi è un presupposto di fatto, che va poi a ricadere sul diritto ad essere informati estendendolo sino a configurare una sorta di tutela preventiva del cittadino: la pericolosità potenziale, per beni giuridici individuali ma soprattutto pubblici, delle comunicazioni digitali fonte privilegiata di disinformazione. Il “fattore di rischio” è stato ormai assunto come premessa di ogni ragionamento sulla libertà informatica<sup>29</sup>, muovendo spesso da casi eclatanti trattati dall'opinione pubblica (*Cambridge Analytica*). Il diritto di essere informati viene così invocato come fondamento di ulteriori limiti alla libertà di parola digitale, vista la necessità di prevenire gli effetti di talune distorsioni cognitive – che sarebbero tipiche

---

<sup>26</sup> C.P. DROLSBACH, K. SOLOVEV, N. PRÖLLOCHS, *Community notes increase trust in fact-checking on social media*, in *PNAS Nexus*, 3 luglio 2024; Y. GAO, M.M. ZHANG, H. RUI, *Can Crowdchecking Curb Misinformation? Evidence from Community Notes*, in *Information Systems Research*, 17 novembre 2025; I. SLAUGHTER, A. PEYTAVIN, J. UGANDER, M. SAVESKI, *Community notes reduce engagement with and diffusion of false information online*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 122 (38), settembre 2025.

<sup>27</sup> Marc Zuckerberg, lettera alla Commissione Giustizia, 24 agosto 2024, disponibile all'indirizzo <https://prod-i.a.dj.com/public/resources/documents/meta-letter-082024.pdf>

<sup>28</sup> Commissione europea, comunicato stampa, 5 dicembre 2025.

<sup>29</sup> T.E. FROSINI, *La libertà informatica*, cit.

dell'ambiente informatico mentre avrebbero un altro impatto per i media tradizionali – che rendono i cittadini vulnerabili.

Qui le strade del costituzionalismo occidentale si distinguono, con l'ordinamento degli Stati Uniti imperniato sulla “libertà” garantita dal Primo Emendamento mentre sul suolo europeo prevale la “dignità” umana come fonte di ulteriori limiti alla libertà di parola<sup>30</sup>. Il diritto all'informazione del cittadino è il punto di ricaduta del valore della dignità, dove trovano fondamento le regole di contrasto alla disinformazione e della moderazione dei contenuti in generale. L'individuazione di un interesse collettivo all'informazione, poi evolutosi in diritto di essere informati, ha una costruzione giurisprudenziale recente frutto dell'interpretazione evolutiva della libertà di informare<sup>31</sup>. Negli Stati Uniti non vi è una configurazione autonoma di tale diritto, mentre nel contesto europeo risulta enunciato in modo necessariamente astratto, tanto nell'art. 10 della Cedu che nell'art. 11 della Cdfue.

Ma i contenuti del diritto ad essere informati non sono affatto semplici da individuare<sup>32</sup>. Nel contesto dei media novecenteschi si potevano circoscrivere alle regole volte a non ostacolare la circolazione delle notizie e soprattutto alla disciplina antitrust come garanzia del pluralismo esterno. La fenomenologia della comunicazione online si presenta però molto più complessa: *hate speech*, *fake news*, *body shaming*, *misinformation*, *malinformation*, guerra ibrida, polarizzazione, sono termini di uso quotidiano per il giurista di qualunque formazione. Tali elementi sono ormai semi-strutturali del discorso pubblico e interrogano direttamente l'ordinamento della informazione, ricadendo specialmente sull'aspetto del diritto a ricevere informazioni. Dalla dimensione meramente quantitativa del pluralismo novecentesco, connesso alla salvaguardia della concorrenza, si sta transitando verso una maggiore consapevolezza della tutela dell'informazione di qualità nell'ambiente mediatico in cui sovrabbondano le notizie<sup>33</sup>. Si tratta di un crinale difficile da percorrere, nel quale il diritto all'informazione è messo alla prova del concorso di situazioni giuridiche di rilievo parimenti costituzionale. La sua ampiezza, non sempre agevole da precisare<sup>34</sup>, secondo dottrina non può essere estesa, oltre l'assodato contenuto dell'accesso agevole ad una informazione

---

<sup>30</sup> O. POLLICINO, *I codici di condotta tra self-regulation e hard law*, cit., p. 1054 ss.

<sup>31</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, Wolters Kluwer, Milano, 2025, p. 35 ss.

<sup>32</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (diretto da), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 2006, p. 346 ss.

<sup>33</sup> M. MANETTI, *Alla ricostruzione della sfera pubblica*, in *Rivista AIC*, 3, 2025, p. 326 ss. L'A. richiama anche la sentenza n. 44 del 2025 della Corte costituzionale.

<sup>34</sup> A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, cit., pp. 347-348.

pluralista e non monopolizzata, sino a includere anche la pretesa ad una informazione “di qualità o veritiera”<sup>35</sup>. Per il *web*, e solo per esso, può essere disposto diversamente? Si può ampliarne la sfera sino a comprendere il diritto di ricevere *solo* quei contenuti che corrispondano ad un determinato “ordine informativo ideale”<sup>36</sup>? La risposta dipende anche dalla visione generale che si ha della comunicazione digitale nel suo insieme.

I giuristi sembrano talora indulgere a un atteggiamento pessimistico<sup>37</sup> che può produrre risposte dettate dalla logica dell'emergenza. La trasformazione sociale in corso – nel nostro caso nella forma della sfera pubblica digitale – comincia ad essere guardata con sospetto, alla domanda se “l'assetto creato dal progresso tecnologico sia da considerare nel complesso apprezzabile” comincia a essere data una risposta negativa<sup>38</sup>. Tale atteggiamento si riflette anche sulla nebulosa della comunicazione digitale, foriera di problematiche e disfunzionalità, alle quali pare urgente porre subito rimedio. La fragilità del soggetto-utente non deve però far perdere di vista la radice antropologica e personale della libertà di parola, che non può essere irragionevolmente limitata da una eccessiva regolazione e nemmeno da una pur nobile concezione della informazione come bene pubblico. Dalle scienze sociali si possono attingere ricerche che problematizzano, tanto a livello filosofico e antropologico<sup>39</sup> che sul piano della comunicazione<sup>40</sup>, il pessimismo tecnologico troppe volte dato per assioma dalle scienze giuridiche. Prima di dedurre un determinato approccio regolatorio – specie se restrittivo – dalle intrinseche caratteristiche del *medium* di trasmissione occorre essere davvero certi non solo dei rischi potenziali insiti in esso ma anche della incidenza effettiva degli effetti, nonché delle potenzialità che si vanno a limitare<sup>41</sup>.

Il quadro sommariamente delineato – un elenco di problemi più che una trattazione sistematica – ci riporta al quesito iniziale sul futuro della tradizione costituzionale della libertà di parola. Autorevole dottrina si è spinta sino a concludere che oggi in Europa “*mala tempora currunt*” per la libertà

---

<sup>35</sup> M. BASSINI, *Intenet e libertà di espressione*, Aracne Editrice, Roma, 2019, p. 297.

<sup>36</sup> Si veda, B. PONTI, *L'ordine informativo ideale. Rilievi critici sul dispositivo della disinformazione come meccanismo di limitazione della libertà di espressione*, in *Diritto pubblico*, 2, 2025, p. 573 ss. Nozione ricavata dall'A. sulla analogia con il preteso limite dell'ordine pubblico ideale analizzato dalla giurisprudenza in passato.

<sup>37</sup> Segnala tale sentimento, T.E. FROSINI, *La libertà informatica e i suoi nemici*, cit.

<sup>38</sup> M. MANETTI, *Alla ricostruzione della sfera pubblica*, cit., p. 306.

<sup>39</sup> M. FERRARIS, *Documanità*, cit.

<sup>40</sup> Indichiamo solo due studi italiani, F. PAGLIERI, *La disinformazione felice: cosa ci insegnano le bufale*, il Mulino, Bologna, 2020; A. ACERBI, *Tecnopanico: Media digitali tra ragionevoli cautele e paure ingiustificate*, il Mulino, Bologna, 2025.

<sup>41</sup> B. PONTI, *L'ordine informativo ideale*, cit., p. 584 ss.

d'espressione<sup>42</sup>. L'impressione è che si stia davvero affrontando un cambio di paradigma. L'approccio funzionalista, tipico del diritto e delle politiche dell'Ue, sembra essersi esteso sul diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero. La concezione tradizionale moderna del diritto di parola come libertà negativa individuale quanto più possibile libera da ingerenza pubblica pare soggetta ad una sostanziale revisione teorica. L'indirizzo denominato "costituzionalismo digitale" propone un aggiornamento del costituzionalismo moderno "analogico" alla luce della evoluzione tecnica<sup>43</sup>. Si avanzano letture costituzionali della libertà di parola che superano la dimensione individualistico-negativo in favore della pluralità istituzionale delle situazioni coinvolte<sup>44</sup>.

Il complesso regolatorio per il contrasto alla disinformazione, con le annesse pratiche di *fact-checking*, è proprio ispirato a questa nuova interpretazione della libertà di espressione dove – sotto la spinta trasformativa del fattore tecnologico – si espande la tutela del diritto di essere informati e si afferma una concezione dell'informazione come bene pubblico<sup>45</sup>. L'obiettivo di una informazione veritiera e attendibile, pluralista, affidabile e oggettiva, resta un principio regolativo generale verso cui organizzare il complesso sistema dell'informazione, che deve però bilanciarsi con il profilo individuale della libertà di parola. La libertà di espressione (e di propaganda ideologica) ha implicazioni dirette con la cultura e con la politica democratica, e una sua eventuale funzionalizzazione (anche verso il principio democratico) potrebbe implicare contraddizioni logiche con la sua radice personalista e soggettiva<sup>46</sup>. Non si può tuttavia negare che i fornitori di servizi digitali, e in special modo i gestori delle piattaforme sociali, rappresentano ormai soggetti con un enorme potere non solo economico ma anche simbolico. Ragione per cui sono da apprezzare quelle regole che, muovendo proprio dal diritto ad essere informati, responsabilizzano tali potentati del digitale in materia di contenuti illegali, pubblicità ingannevole, protocolli di trasparenza, uso di algoritmi per la profilazione politica. Senza trascurare l'impegno istituzionale per l'alfabetizzazione digitale di tutte le persone, soprattutto di quelle più esposte alla

---

<sup>42</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *The EU regulation of speech. A critical view*, in *Medialaws*, 1, 2023.

<sup>43</sup> O. POLLICINO, *Costituzionalismo digitale. Pensare la democrazia al tempo dell'IA*, il Mulino, Bologna, 2025.

<sup>44</sup> C. CARUSO, *Il tempo delle istituzioni di libertà. Piattaforme digitali, disinformazione e discorso pubblico europeo*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2023.

<sup>45</sup> M. MANETTI, *Alla ricostruzione della sfera pubblica*, cit.

<sup>46</sup> C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit. L'A. ragionava sulla libertà di parola come premessa per l'ordinamento democratico. Si veda anche V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci Editore, Bari, 2023.

informazione distorta e tendenziosa perché meno dotate di strumenti critici: vero strumento principe per una sfera pubblica democratica consapevole. Nondimeno, la questione del contrasto alla disinformazione online tramite il *fact-checking* presenta profili costituzionali specifici, perché va a incidere sul contenuto non illegale della libertà di parola finendo, paradossalmente, per istituire un controllo collaterale in collaborazione tra potere privato e potere pubblico, con meno garanzie per i privati rispetto al “vecchio” diritto dei media. Nella contrattualizzazione della libertà di parola online, come visto sopra, l’art. 21 Cost. può solo valere come garanzia in sede di giudizio nello scrutinio di liceità delle condizioni di contratto.

In tale maniera non siamo forse oltre la tradizione costituzionale della libertà di parola? I tempi avanzano, le questioni si amplificano, ma non si vedono ragioni per smettere di “pensare che il diritto costituzionale, quello penale e il pensiero politico-filosofico liberale della nostra tradizione ci abbiano già fornito di ogni strumento per un intervento efficace”<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di una “Autorità pubblica della verità”?*, in *Medialaws*, 1, 2018, p. 17.